

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 novembre 2000 stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale, sul modello tipo regionale in ottemperanza ai disposti dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 08.07.99;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04 marzo 2005 è stata approvata una variazione al Regolamento Edilizio Comunale;

PRESO ALTRESÌ atto che l'art. 9 della Legge Regionale n. 20 del 14.07.2009 modifica l'art. 4 commi 1 – 3 – 5 della L.R. 19/99 in materia di istituzione della Commissione Edilizia norma la non obbligatorietà da parte dell'Amministrazione Comunale dell'istituzione della commissione medesima;

RITENUTO di apportare delle modifiche nella parte relativa alla formazione della Commissione Edilizia ed in particolare all'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" al fine di rendere più snella la procedura di rilascio degli atti abilitativi in materia di edilizia;

VISTA la proposta di modificazione dell'art. 2 del Regolamento Edilizio dalla quale si evidenziano le parti del testo modificate rispetto al testo attualmente vigente;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dato atto che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sul patrimonio e sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO che il Regolamento Edilizio comunale così modificato è conforme al regolamento tipo della Regione Piemonte approvato con L.R. 19/99;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Regione Piemonte al fine dell'approvazione della modifica apportata e della pubblicazione della stessa sul BUR, come previsto dall'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la modifica dell'art. 2 comma 1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale così come da proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che le modifiche apportate sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo e che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione consigliare, inviando copia della stessa alla Regione Piemonte secondo i disposti dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99;

Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio *e il Consiglio Comunale potrà, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 20/2009, deliberarne la sua abolizione.*
2. La Commissione Edilizia, *qualora il Consiglio Comunale ne abbia deliberato la sua costituzione*, è composta dal Presidente e da n. 4 (quattro) componenti eletti *dall'Organo Competente.*
3. I membri elettivi sono scelti *dall'Organo Competente* fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un membro dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale ~~che l'ha eletta~~: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita, **fatto salvo quanto previsto dal comma 1.**
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'*organo competente* comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dall'*organo competente che l'ha eletta.*
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.